



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

**EMANATO CON D.R. N. 113 DEL 19 MARZO 2015
IN VIGORE DAL 20 MARZO 2015**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e dalle altre norme vigenti, disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione, di seguito denominato "Nucleo", costituito ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Articolo 2

Composizione, nomina e durata del Nucleo di Valutazione

1. La composizione del Nucleo, la nomina e la durata del mandato dei suoi componenti sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto.
2. Le eventuali dimissioni dei singoli componenti del Nucleo devono essere presentate al Rettore e decorrono dalla data della loro accettazione.
3. In caso di cessazione di un componente, il componente subentrante dura in carica solo fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, i singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive o comunque dopo cinque assenze in un anno accademico. È cura del Coordinatore dare comunicazione della decadenza al Rettore.

Articolo 3

Il Coordinatore del Nucleo

1. Il Coordinatore del Nucleo:
 - a) rappresenta il Nucleo e ne sottoscrive gli atti;
 - b) coordina le attività del Nucleo;
 - c) tiene i rapporti con il M.I.U.R. e con l'Agencia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - d) cura i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo;
 - e) convoca e presiede le adunanze del Nucleo;
 - f) cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Nucleo.
2. Il Coordinatore designa tra i componenti del Nucleo un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di momentaneo impedimento anche del Vice-Coordinatore, le funzioni di Coordinatore sono assunte dal membro più anziano, per ruolo, fra i professori presenti.



Articolo 4

Compiti del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo provvede a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 13) e dalle direttive emanate in materia ed in particolare dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Nello svolgimento dei compiti in tema di qualità, il Nucleo coordina i propri lavori con l'operato del Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Al Nucleo sono assicurati piena autonomia operativa, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Per svolgere le proprie funzioni, il Nucleo si avvale del supporto tecnico-operativo di una autonoma struttura amministrativa dell'Ateneo, denominata Ufficio di Supporto.

Articolo 5

Ufficio di Supporto

1. Gli adempimenti di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento sono garantiti dall'Ufficio di Supporto, cui sono assegnate specifiche risorse finanziarie e adeguate risorse umane.
2. L'Ufficio predispone ed analizza i dati sulla base delle informazioni acquisite dalle strutture dell'Ateneo.
3. Il Nucleo, anche attraverso l'Ufficio di Supporto, ha accesso a tutte le informazioni inerenti gli ambiti su cui esercita le funzioni di verifica.
4. Le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Università, a richiesta, hanno l'obbligo di predisporre gli atti tempestivamente.

Articolo 6

Convocazione

1. Il Nucleo si riunisce di norma, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Coordinatore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, del Vice Coordinatore, inviata, di norma, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
2. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione ritenuta utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
3. Il Nucleo é, inoltre, convocato entro 10 giorni, quando almeno la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Coordinatore un elenco dei punti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 7

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Nucleo è validamente costituito quando:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;



- b) risulti presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimità o a maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate.
 3. Il Nucleo si riunisce o esprime pareri anche per via telematica ovvero mediante forme di collegamento a distanza quali la videoconferenza.
 4. Il Coordinatore presiede le adunanze ed in sua assenza subentra il Vice Coordinatore.
 5. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
 6. Su proposta del Coordinatore, il Nucleo può disporre audizioni conoscitive di soggetti interni ed esterni all'Università, per ottenere informazioni rilevanti per le determinazioni del Nucleo.

Articolo 8 Pubblicità e verbalizzazione

1. Un funzionario dell'Ufficio di Supporto all'attività del Nucleo funge da Segretario per la verbalizzazione delle sedute e provvede alla custodia degli atti.
2. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, è approvato, di norma, nella seduta successiva.
3. I verbali delle sedute del Nucleo, dopo l'approvazione, sono pubblici. L'Ufficio di Supporto provvede a trasmettere copia integrale del verbale al Rettore, per opportuna conoscenza, e stralci di esso agli uffici interessati, per l'esecuzione.
I verbali sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo, nella pagina del Nucleo.
4. Gli atti del Nucleo sono pubblici.

Articolo 9 Risorse

1. In virtù dell'autonomia operativa conferitagli dalla Legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed anche in relazione alla disponibilità di fondi assegnati e di quanto altro possa essere destinato specificamente alle attività di sua competenza, il Nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, adotta, annualmente, un piano di spesa da trasmettere al Direttore generale in ragione delle competenze a questi attribuite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Nello svolgimento di compiti specifici il Nucleo, utilizzando le risorse di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Nucleo.



Articolo 10

Approvazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato secondo le norme del vigente Statuto ed emanato con Decreto Rettorale. Qualsiasi successiva modifica al Regolamento è apportata con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.